



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 250

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Sandonà, Barbisan, Bet, Cecchetto, Corsi, Maino, Pan, Zecchinato e Giacomini

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2019, N. 39 “INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE RISALENTE ALLA REPUBBLICA SERENISSIMA DI VENEZIA NELL’ISTRIA, NELLA DALMAZIA E NELL’AREA MEDITERRANEA”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 marzo 2024.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2019, N. 39 “INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE RISALENTE ALLA REPUBBLICA SERENISSIMA DI VENEZIA NELL’ISTRIA, NELLA DALMAZIA E NELL’AREA MEDITERRANEA”

R e l a z i o n e:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge di modifica della legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’Area Mediterranea” ha la finalità di concorrere a tutelare e preservare la cultura del nostro territorio.

Con tale proposta legislativa si dispone infatti, che tutti gli interventi di identificazione, catalogazione, recupero, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attuati anche con il contributo della Regione del Veneto, prevedano spiegazioni in italiano agevolando gli istroveneti, i dalmati e i tanti turisti italiani che si recano ad ammirare la storia millenaria della Repubblica Serenissima.

La norma prevede, precisamente, che i contributi siano erogati previa attestazione dell’avvenuta traduzione anche in lingua italiana delle descrizioni illustrative e dei contenuti multimediali, anche interattivi, dei luoghi, dei monumenti e delle opere oggetto di intervento (articolo 4, comma 5 bis).

La modifica della legge contribuisce così a rinsaldare i legami tra il Veneto e la sponda Istriana e dalmata in un’ottica di collaborazione basata sulla cultura e sul dialogo tra le istituzioni.

Con l’occasione, si apporta una correzione funzionale al miglioramento dell’efficienza operativa della vigente legge, che è stata adottata pochi anni or sono, che ha visto approvato il primo programma pluriennale 2021-2023 approvato dal Consiglio regionale con la DACR n. 29 del 27 aprile 2021 e conseguentemente i successivi piani annuali.

Dopo il primo triennio di gestione della norma è emersa, infatti, l’esigenza di riservare alla competenza del Consiglio regionale la definizione delle priorità nel programma pluriennale, senza che siano ribadite anche nel piano annuale curato dalla Giunta, evitando così una duplicazione (articolo 4 comma 5).

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2019, N. 39 “INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE RISALENTE ALLA REPUBBLICA SERENISSIMA DI VENEZIA NELL’ISTRIA, NELLA DALMAZIA E NELL’AREA MEDITERRANEA”

Art. 1 - Modifica e integrazione dell’articolo 4 della legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea”.

1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 le parole “*le priorità,*” sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 25 settembre 2019, n. 39, è inserito il seguente:

“5 bis. I contributi della Regione del Veneto, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea, sono erogati previa attestazione dell’avvenuta traduzione anche in lingua italiana delle descrizioni illustrative e dei contenuti multimediali, anche interattivi, dei luoghi, dei monumenti e delle opere oggetto di intervento.”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica e integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea".....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3